



# Comune di Capo d'Orlando

(Provincia di Messina)

*Area Servizi Socio-Assistenziali*

T.T. 6/18

**Regolamento Comunale per la concessione di  
Assistenza Economica**

## INDICE

|   |          |
|---|----------|
| <b>Premessa .....</b>   | <b>3</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 1 – Finalità</b><br>.....  | <b>3</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 2 - Destinatari degli interventi</b><br>.....                              | <b>4</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 3 - Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici</b><br>..... | <b>4</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 4 - Minimo Vitale – Definizione</b><br>.....                               | <b>5</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 5 - Forme di intervento</b><br>.....                                       | <b>6</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 6 - Assistenza Economica Straordinaria</b><br>.....                        | <b>6</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Articolo 7 – Assistenza Economica Finalizzata (Servizio Civico)</b><br>.....        | <b>7</b> |

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 8 – Procedura</b>                                       | <b>8</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 9 – Criteri per la determinazione della graduatoria</b> | <b>9</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 10 – Modalità di accesso alle prestazioni</b>           | <b>9</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 11 – Istruttoria</b>                                    | <b>10</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 12 – Organizzazione</b>                                 | <b>11</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 13 – Trattamento dei dati personali</b>                 | <b>12</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Articolo 14 – Disposizioni finali</b>                            | <b>12</b> |

## **PREMESSA**

Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R 09.05.86 n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

### **Art. 1**

#### **Finalità**

L'Amministrazione Comunale provvede all'intervento economico-assistenziale in favore di persone o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali e garantire loro un livello minimo di autosufficienza economica.

Lo scopo dell'assistenza economica é di garantire il "minimo vitale", individuato con riferimento all'importo della pensione minima INPS in vigore al 1<sup>a</sup> Gennaio di ogni anno.

L'azione del Servizio Sociale é rivolta alla rimozione delle cause che determinano condizioni di disagio del singolo o del nucleo familiare privo di sufficienti risorse economiche e ad evitare interventi esclusivamente "assistenzialistici".

L'oggetto dell'assistenza economica é costituito di norma da una somma di denaro che può essere sostituita o integrata, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, da altre misure assistenziali quali:

A0 concessione gratuita per uso temporaneo di beni immobili;

B0 esenzione dal pagamento di rette per servizi comunali a domanda, quali:

- mensa scolastica;
- retta asilo nido.

L'erogazione del contributo avviene nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio. In caso di incapienza il contributo verrà ridotto proporzionalmente tra tutti i richiedenti.

## **Art. 2**

### **Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono essere indirizzati anche a soggetti non residenti o di passaggio nel Comune di Capo d'Orlando limitatamente alle prestazioni di carattere di urgenza per tutte le situazioni che richiedono un'immediata risposta per problemi inderogabili relativi all'alloggio, alla salute, al vitto, all'accoglienza in strutture.

Per far fronte con tempestività a tali situazioni potrà procedersi mediante anticipazione di somme da parte del servizio Economato. Il responsabile dell'Area provvederà alla regolarizzazione dell'anticipazione.

Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel comune di residenza.

## Art. 3

### Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato di non autosufficienza economica ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per “ il minimo vitale “ e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale;
- b) Non siano titolari di patrimonio immobiliare, mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e /o postali come dettagliato al successivo articolo 4;
- c) Siano privi di stabile occupazione;
- d) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultano, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Qualora i soggetti di cui al punto d) siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

## Art. 4

### Limiti di accesso

### Minimo Vitale – Definizione

L'accesso alla prestazione è consentito a persone o nuclei familiari il cui reddito annuale è inferiore a quello previsto per il “ minimo vitale “ e per i quali si evidenzia un fabbisogno assistenziale.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Lo stato di bisogno, quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

La quota base del minimo vitale viene calcolata prendendo come riferimento la quota mensile corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali di fatto convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sottospecificati parametri:

- Capo famiglia 75% della quota base mensile della pensione minima INPS;
- Coniuge a carico 25% della quota base della pensione minima INPS;
- Familiari a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base della pensione minima INPS;
- Altri familiari a carico 15% della quota base della pensione minima INPS.

Alla determinazione del reddito familiare o della convivenza concorrono tutte le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento) godute dal richiedente e dal proprio nucleo familiare.

Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale o in stato di detenzione. Non può essere beneficiario di intervento di assistenza economica chi, pur in presenza di reddito economico superiore al minimo vitale,

disponga di patrimonio immobiliare il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare, ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale.

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

1. Situazione familiare;
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione angusta o misera, etc.);
3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
4. Indicatori di consumi (canone di locazione, energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, si deve preferire l'erogazione parziale o totale del contributo sotto forma di beni di prima necessità (buoni acquisto, generi alimentari e simili).

Art. 5

Forme di intervento

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a0 Assistenza Economica Straordinaria;
- b0 Assistenza Economica Finalizzata (Servizio Civico);
- c0 Esenzione parziale o totale dal pagamento di rette per servizi comunali a domanda.

## **Art. 6**

### **Assistenza Economica Straordinaria**

E' un intervento economico "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante.

L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini residenti da oltre un anno nel territorio comunale i quali, pur possedendo un reddito superiore al minimo vitale, si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico che mette in crisi la capacità di reddito del nucleo familiare.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature di lavoro);
- c) stato di separazione dei coniugi ove non si dia luogo ad altra forma di assistenza (giudiziale);
- d) interventi sanitari, per patologie di particolare gravità, attestate dall'A.S.L., per i quali non sono previsti contributi da parte dell'autorità sanitaria;
- e) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

Con riferimento al punto b) l'istanza dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Professionale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione

sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

La misura del contributo in ogni caso non potrà superare un importo massimo di €. 1.000,00 e potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno con modalità che saranno stabilite sulla base dei singoli casi.

Il Responsabile Area, in base alla disponibilità di bilancio, predispone gli atti necessari per sottoporre alla G.M. la proposta, fermo restando la possibilità per la G.M. di procedere, con motivazione espressa, a diversa quantificazione del contributo rispetto all'istruttoria effettuata.

## **Art. 7**

### **Assistenza Economica Finalizzata (Servizio Civico)**

Per servizio civico si intende un intervento assistenziale di utilità sociale che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Capo d'Orlando privi di un'occupazione stabile ed in stato di disagio sociale, diretta al reinserimento sociale di soggetti, ex detenuti, ex tossicodipendenti ed al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate (coniugi separati) ivi compresi i nuclei familiari con minori riconosciuti dalla sola madre e i nuclei orfanili (ex ENAOLI).

E' un intervento socio assistenziale erogato, in sostituzione dell'assistenza economica continuativa e temporanea, a quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa (attestata da certificato medico) e che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, accettano di svolgere attività in uno dei settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, quali:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edificio municipale etc.);
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a persone disabili e anziani;

- Ogni altro servizio ritenuto utile.

Ogni assistito riceverà un contributo erogato mensilmente a prestazione effettuata.

Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico non costituisce, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato) e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

Il compenso forfettario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, ma esclusivamente assistenziale.

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale. Le persone o i nuclei familiari che rinuncino o rifiutino i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che lasciano, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Art.8

Procedura

Per l'inserimento nelle attività di Servizio socialmente utile /servizio civico, l'Assistente Sociale unitamente all'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad individuare, previa elaborazione di un apposito progetto individualizzato quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.

Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio-assistenziale. Essi dovranno dichiarare in apposito modello di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato.

Per l'inserimento nelle attività socialmente utili, il Servizio Sociale Professionale provvede ad elaborare appositi progetti che saranno sottoposti all'approvazione della G.M.

Ad intervenuta approvazione, oltre all'inserimento dei soggetti proposti dal Servizio Sociale Professionale, nel caso in cui il numero delle istanze sia inferiore alle unità previste in progetto, il Responsabile d'Area , pubblicherà apposito bando pubblico per la copertura dei rimanenti posti.

## Art. 9

### Criteria per la determinazione della graduatoria

Nel caso in cui si rendesse necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di istanze in numero maggiore rispetto alla disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali ed approvata dal Responsabile dell'Area.

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi:

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 10 | assenza di reddito   | punti 10 |
| 20 | reddito non superiore al doppio dell'importo annuo delle pensioni INPS | punti 5  |
| 30 | stato di disoccupazione del richiedente                                | punti 5  |
| 40 | coniuge convivente disoccupato e senza reddito                         | punti 3  |
| 50 | familiare fiscalmente a carico   | punti 2  |
| 60 | grave malattia di un familiare convivente o a carico                   | punti 3  |

## Art. 10

### Modalità di accesso alle prestazioni

Le richieste di prestazioni assistenziali, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

All'uopo l'utenza potrà rivolgersi direttamente presso detto Ufficio ed avvalersi, per la compilazione del modulo, dell'assistenza degli operatori responsabili del procedimento, oppure rivolgersi all'U.R.P..

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate relativamente alla situazione reddituale del nucleo familiare, allo stato di famiglia e ad ogni altra situazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica;
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento;
- Dichiarazione di disponibilità vistata dalla competente S.C.I.C.A ( per l'accesso all'assistenza economica finalizzata );
- Ogni altra certificazione comprovante la sussistenza del disagio.

La domanda, completa della documentazione prescritta, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Capo d'Orlando e presentata all'Ufficio del protocollo generale dell'Ente.

All'atto della presentazione dell'istanza l'utente sarà informato che ai sensi della normativa vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, si procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e che in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

## Art.11

### Istruttoria

I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza economica "finalizzata", dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare. La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio

competente almeno quattro giorni prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza, senza possibilità di ricorso per procedere alla sostituzione con scorrimento della graduatoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali. Gli interessati possono in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del "servizio di attività socialmente utile".

Il rapporto tra l'attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. vietato dalla Legge 23.10.1960 n. 1369.

La vigilanza su tale servizio è affidata all'Assistente Sociale, all'Ufficio Servizi Sociali ed ai Vigili Urbani.

Dovrà essere rispettato il principio della rotazione nell'individuazione dei soggetti assistibili.

Le domande pervenute verranno esaminate secondo l'ordine cronologico dall'Assistente Sociale del Comune. Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede con comunicazione immediata la certificazione mancante al richiedente che entro 15 giorni dalla ricezione dovrà provvedere all'integrazione.

La richiesta di integrazione interrompe l'iter procedurale.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

Il responsabile del procedimento provvederà ad effettuare il riscontro amministrativo degli atti e predisporrà il relativo provvedimento da sottoporre all'organo esecutivo.

Il pagamento del contributo concesso all'utente, dopo l'adozione dei relativi provvedimenti, avverrà a mezzo di emissione di mandato da parte dell'ufficio Ragioneria, esigibile presso la Tesoreria Comunale.

A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati per iscritto sull'esito dell'istanza.

## **Art. 12**

### **Organizzazione**

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica si articolerà in diversi momenti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta, ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Qualora dall'accertamento eseguito dal Servizio Sociale emergano situazioni contrastanti rispetto a quanto dichiarato dall'utente, si procederà ad un supplemento di indagine a mezzo del Comando della Polizia Municipale.

L'Amministrazione Comunale svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi del sopra menzionato D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Gli accertamenti condotti dal responsabile del procedimento, avverranno di regola a seguito di campionamento effettuato mediante sorteggio su almeno il 10% degli aventi diritto; non si escludono comunque ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio che le dichiarazioni non siano conformi al vero.

Lo svolgimento degli accertamenti non può in ogni caso ritardare l'iter procedurale previsto nel presente regolamento.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione degli interventi assistenziali, il Responsabile Area procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio al procedimento per il recupero delle somme erogate, secondo le vigenti leggi, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria per eventuali profili di responsabilità penali.

## **Art. 13**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto, ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

## **Art. 14**

### **Disposizioni finali**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia dal Titolo III – Assistenza Economica, artt. 17 e successivi, del Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per destinatari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del

08/06/92 e modificato ed integrato con Delibera del C.C. n. 40 del 09/07/98 e Delibera di C.C. n. 55 del 30/03/99.